

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO: IMPLICAZIONI DELLA [L. 76/2016](#) SU PROCESSO CIVILE E ADR**

di **Giulio SPINA\***

**1. La [L. 76/2016](#)<sup>1</sup> fornisce la regolamentazione delle unioni civili tra persone (maggioirenni) dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze.**

Le nuove norme, sebbene prevalentemente di natura sostanziale, hanno **impatti anche di natura processuale.**

---

\* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

<sup>1</sup> [Legge 20 maggio 2016, n. 76](#), recante *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2016). Tra i primi commenti si veda MEI, [La famiglia 'tradizionale' e non: nuovi modelli familiari e di gestione della crisi alla luce delle recenti riforme del 2014-2016](#), LNPC, Milano, 2016; VOLPE, *Le unioni civili e le convivenze di fatto*, Collana diretta da Luigi Viola, *La Tribuna*, Piacenza, 2016.

Ci si riferisce, in particolare, alla **disciplina applicabile alle controversie relative alle nuove unioni**: controversie, quindi, concernenti quei momenti, **successivi alla costituzione dell'unione**, generate – come si vedrà – da parte sia dalle parti dell'unione civile, sia da terzi, ed aventi ad oggetto sia l'unione stessa, sia aspetti ad essa esterni, che richiedono, però, venga presa in considerazione la sussistenza di detta unione, in quanto, nella controversia, risulta coinvolta una delle parti dell'unione.

Si propone, pertanto, una rapida rassegna dei principali impatti di carattere processuale delle nuove norme, con riferimento alla gestione di tali controversie, sia per la via giurisdizionale (**strumenti e disciplina processuale dettata dal codice di rito**), sia per la via extragiudiziale (**mediazione e negoziazione assistita**).

**2.** Con riferimento al **processo**, va innanzitutto ricordato l'art. 1, comma 5, l. 76/2016, il quale dispone che la sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 dello stesso art. 1<sup>2</sup> comporta la nullità dell'unione civile in questione, specificando che si applicano al riguardo gli artt. 65, 68, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis c.c.

Da ciò consegue che gli **strumenti di tutela** contemplati dalle richiamate norme risultano applicabili anche al nuovo istituto. Ci si riferisce, in modo specifico, all'**impugnazione dell'unione civile** in caso di interdizione (art. 119 c.c.)<sup>3</sup>, incapacità di intendere e volere (art. 120 c.c.)<sup>4</sup>, simulazione (art.

---

<sup>2</sup> Il richiamato comma 4 dispone quanto segue

*"Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:*

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;*
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;*
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;*
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento".*

<sup>3</sup> Art. 119. Interdizione.

*"Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.*

*L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno".*

<sup>4</sup> Art. 120. Incapacità di intendere o di volere.

*"Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.*

*L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali".*

123 c.c.)<sup>5</sup>, con le relative norme in tema di legittimazione attiva e termini, poteri del PM di cui all'art. 125 c.c.<sup>6</sup>, disciplina dell'ordine di separazione temporanea dai due durante il giudizio di nullità in questione di cui all'art. 126 c.c.<sup>7</sup>, intrasmissibilità dell'azione ex art. 127 c.c.<sup>8</sup>, matrimonio putativo (quindi, alla luce della nuova legge, unione civile putativa tra persone dello stesso sesso) di cui all'art. 128 c.c.<sup>9</sup>, buona fede di cui agli artt. 129 e 129-bis del codice civile<sup>10</sup>.

Ancora in tema di impugnazione dell'unione civile, quanto, in particolare, alla **legittimazione attiva**, l'art. 1, comma 6, l. cit. aggiunge che, in caso di violazione di una delle cause impeditive di cui al richiamato comma 4, art. 1 l. cit, ovvero in caso di violazione dell'art. 68 c.c. (relativo all'ipotesi del nuovo

---

<sup>5</sup> Art. 123. Simulazione.

*"Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima".*

<sup>6</sup> Art. 125. Azione del pubblico ministero.

*"L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi".*

<sup>7</sup> Art. 126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.

*"Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti".*

<sup>8</sup> Art. 127. Intrasmissibilità dell'azione.

*"L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore".*

<sup>9</sup> Art. 128. Matrimonio putativo.

*"Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.*

*Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.*

*Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.*

*Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.*

*Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251".*

<sup>10</sup> Art. 129. Diritti dei coniugi in buona fede.

*"Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.*

*Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155".*

Art. 129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.

*"Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.*

*Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.*

*In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità".*

matrimonio qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza), l'unione può essere impugnata (precisando che l'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza):

- da ciascuna delle parti dell'unione civile;
- dagli ascendenti prossimi;
- dal pubblico ministero;
- da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

Quanto alle **impugnazioni proponibili da ciascuna delle parti dell'unione civile** è altresì prevista:

- l'impugnazione per consenso viziato da violenza e errore il seguente (comma 7, art. 1 in parola);
- la regola secondo cui la parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte (comma 8, art. 1 in parola)<sup>11</sup>.

L'**art. 1, comma 13**, l. cit. dispone poi che, in tema di **regime patrimoniale**, all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applica, in mancanza di diversa convenzione, quella dalla comunione dei beni, precisando altresì che, in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166 c.c.; da ciò consegue l'**applicabilità**, alle controversie di tale natura relative alle nuove unioni, **dei vari strumenti processuali** ivi richiamati, ovvero generalmente ritenuti applicabili in tema di controversie sul regime patrimoniale in tema di matrimonio<sup>12</sup>. Ulteriori disposizioni del codice civile richiamate dalla l. 76/2016 sono peraltro quelle (precisando che le parti delle nuove unioni non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile) di cui alle sezioni II ("*del fondo patrimoniale*"), III ("*della comunione legale*"), IV ("*della comunione convenzionale*"), V ("*del regime di separazione dei beni*") e VI ("*dell'impresa familiare*") del capo VI ("*del regime patrimoniale della famiglia*") del titolo VI ("*del matrimonio*") del libro primo del codice civile (artt. 167 - 230-bis c.c.).

Pertanto, vanno in generale poste in luce, quanto agli **aspetti processuali di tutti i menzionati rinvii alle norme dettate dal codice civile**, le evidenti ricadute sia in tema di **litisconsorzio necessario** (in particolare, nelle controversie ove il coniuge di una parte sia litisconsorte necessario, va considerata la sussistenza di tale istituto processuale anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso; ciò, peraltro, sia quando si agisce in qualità di parte della nuova unione, sia quanto, soprattutto, si agisce nei confronti di persona facente parte di un'unione ex l. 76/2016), sia in tema di **strumenti processuali da utilizzarsi** con riferimento al rapporto alla tematica della loro tipicità o residualità (occorre analizzare, con riferimento alla singola fattispecie concreta, il ventaglio delle varie azioni esperibili e, in particolare, se è previsto un rimedio processuale tipico collegato alle norme

---

<sup>11</sup> Con la precisazione che se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

<sup>12</sup> Si veda anche quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 in parola, cui tra breve si farà cenno.

civilistiche, rilevanti nel caso concreto, applicabili alle unioni civili: si pensi, ad esempio, al rapporto tra gli strumenti ordinari di impugnazione di un contratto e le azioni *ad hoc* previste in materia familiare).

Quanto alle ulteriori norme del codice civile la cui applicabilità è estesa alle nuove unioni civili tra persone dello stesso sesso dalla l. 76/2016 si segnala quanto segue:

- l'art. 1, comma 14, l. cit. estende l'applicabilità della disciplina degli **ordini di protezione di cui all'art. 342-ter c.c.** che il giudice può adottare (con decreto, su istanza di parte) quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte: ordine per la cessazione della condotta, disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare, prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare (nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti), ordine di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti ora richiamati, rimangono prive di mezzi adeguati;
- l'art. 1, comma 15, l. cit. estende esplicitamente alle parti delle nuove unioni civili la possibilità di promuovere il **procedimento di interdizione o inabilitazione** per l'altra parte (con possibilità di presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa);
- l'art. 1, comma 17, l. cit., dispone che in caso di **morte del prestatore di lavoro**, le **indennità** indicate dagli artt. 2118 e 2120 c.c. devono corrisondersi anche alla parte dell'unione civile, con conseguente legittimazione attiva per la stessa di agire al fine di vedersi riconosciuto detto diritto;
- l'art. 1, comma 19, l. cit. dispone che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile (titolo relativo alla **disciplina degli alimenti**), con la conseguenza, anche in tal caso, della nuova legittimazione, attiva e passiva, in capo alle parti delle nuove unioni con riferimento alle controversie relative a tale materia<sup>13</sup>;

In merito a tutti i richiami normativi effettuati dalla l. 76/2016 appare utile segnalare che, a norma dell'art. 1, comma 20, l. cit., **“le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti**

---

<sup>13</sup> Lo stesso art. 19 estende poi l'applicabilità alle nuove unioni anche delle discipline di cui agli artt. 116, comma 1, c.c. (matrimonio dello straniero nella Repubblica) 146 c.c. (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 c.c. (costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni), 2653, comma 1, numero 4) e 2659 c.c. (in tema di trascrizione).

**amministrativi e nei contratti collettivi**, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso"; ciò con le seguenti precisazioni:

- tale disposizione ha il "solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso";
- tale disposizione "non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184;
- "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

Sul punto si segnala esclusivamente come quanto riportato nella seconda precisazione possa ingenerare dubbi interpretativi in merito alla questione dell'applicabilità alle nuove unioni civili (applicabilità che pare confermata, con le medesime implicazioni pratico-applicative sopra evidenziate) di disposizioni (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti nonché atti amministrativi e contratti collettivi) che si riferiscono al matrimonio o dove si faccia riferimento allo status di coniuge, non richiamate dalla legge in commento e non contenute nel codice civile.

Di notevole interesse è, con specifico riferimento alle **successioni**<sup>14</sup>, il seguente comma 21 del medesimo art. 1, il quale stabilisce che alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni, contenute nel libro secondo del codice civile, previste dal:

- capo III ("Delle indegnità", artt. 463 - 466) del titolo I ("Disposizioni generali sulle successioni");
- capo X ("Dei legittimari", artt. 536 - 564) del titolo I ("Disposizioni generali sulle successioni");
- titolo II ("Delle successioni legittime", artt. 565 - 586);
- capo II ("Della collazione", artt. 737 - 751) del titolo IV ("Della divisione");
- capo V-bis ("Del patto di famiglia", artt. 768 bis - 768 octies) del titolo IV ("Della divisione").

Pertanto, anche in questo caso gli strumenti processuali ivi richiamati saranno a disposizione anche delle parti delle nuove unioni civili, così come andranno tenute in considerazione le ricadute in tema di litisconsorzio necessario nelle controversie in tema di successioni relative alle ricordate discipline sostanziali.

Espliciti rinvii a norme processuali sono contenuti nel successivo comma 25, il quale, oltre che gli artt. 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinqües e 12-sexies, l. 898/1970, in tema di **scioglimento del matrimonio**, richiama le disposizioni di cui al **Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile**: le norme processuali dettate dal codice di rito per i **procedimenti in materia di**

---

<sup>14</sup> Si veda anche [Schema: Le successioni alla luce della riforma sulle unioni civili \(L. 76/2016\)](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2016.

**famiglia e di stato delle persone (artt. 706-742-bis c.p.c.)** si applicano quindi, *"in quanto compatibili"*, anche alle unioni civili di cui alla l. 76/2016.

Si applicano dunque a dette controversie le norme processuali in tema di:

- **separazione personale dei coniugi** (artt. 706 e ss. c.p.c.);
- **interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno** (artt. 712 e ss. c.p.c.);
- **assenza e dichiarazione di morte presunta** (art. 721 e ss. c.p.c.);
- **minori, interdetti e inabilitati** (art. 732 e ss. c.p.c.);
- **rapporti patrimoniali tra coniugi** (art. 735 e ss. c.p.c.);
- **ordini di protezione contro gli abusi familiari** (art. 736-bis e ss. c.p.c.);
- **procedimenti in camera di consiglio** (art. 737 e ss. c.p.c.).

Si segnalano inoltre le nuove disposizioni dettate in tema di **convivenze di fatto** dai commi da 37 a 67 del medesimo art. 1 in parola, con la conseguente necessaria attività di verifica sull'applicabilità alle relative controversie degli strumenti di tutela relativi ai diritti e doveri richiamati dalle nuove norme, ricordandosi qui unicamente: la riforma, ad opera del comma 47, dell'**art. 712 c.p.c.** (che, in tema di domanda per interdizione o inabilitazione, prevede oggi esplicitamente che il relativo ricorso debba contenere, tra l'altro, la residenza del coniuge *"o del convivente di fatto"*); la previsione di cui al comma 49, rilevante in tema di **azione per il risarcimento del danno da decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo** (*"nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite"*); la disciplina del **contratto di convivenza**, con particolare riferimento, oltre alla tematica degli **strumenti impugnatori** ordinari utilizzabili, alla questione, contenuta nel comma 65, relativa all'**ordine del giudice circa il mantenimento**.

**3.** Con riferimento alla questione del rapporto tra la disciplina dettata dalla L. 76/2016 in commento e gli **strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al giudice** vanno segnalate le disposizioni di cui all'art. 1, l. cit., commi 21 e 25. Gli istituti coinvolti, tralasciando di richiamare in questa sede la c.d. mediazione familiare<sup>15</sup>, sono la mediazione civile e la negoziazione assistita.

Il comma 21, come già detto in precedenza, prevede, con riferimento alla disciplina delle **successioni**, che alle parti delle nuove unioni civili si applichino le disposizioni, contenute nel libro secondo del codice civile, previste dal capo III e capo X del titolo I, dal titolo II, dal capo II del titolo IV e dal capo V-bis del titolo IV (si rimanda, al riguardo, a quanto prima osservato).

Tale rinvio assume rilevanza con riferimento all'istituto della **mediazione civile e commerciale**, con particolare riguardo alla disciplina della c.d. **mediazione obbligatoria**.

---

<sup>15</sup> Cui però vi è un rimando implicito in ragione del rinvio, cui tra breve si farà cenno, alla disciplina di cui all'art. 6, d.l. 132/2014 (negoziazione assistita c.d. familiare) che, al comma 3, richiama, appunto, la mediazione familiare.

Infatti, a norma dell'**art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010**, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia, tra l'altro, di **successioni ereditarie e patti di famiglia**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione; la stessa norma precisa che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Pertanto, può concludersi sul punto che le controversie che vedano coinvolte le parti di un'unione civile ex l. 76/2016, controversie relative alle discipline sostanziali in tema di successioni (e patti di famiglia) ivi richiamate, rientrano nell'alveo applicativo della disciplina della mediazione c.d. obbligatoria.

Il comma 25, art. 1, l. cit. dispone poi esplicitamente l'applicazione, in quanto compatibili, degli **artt. 6 e 12, d.l. 132/2014, conv., con mod., dalla l. n. 162/2014**.

Assume innanzitutto rilievo l'istituto della **negoziazione assistita**. Il richiamato **art. 6** detta infatti la disciplina della "*Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*".

Si tratta dell'istituto della **negoziazione assistita c.d. familiare**, strumento di risoluzione di dette controversie familiari a **carattere facoltativo**.

Pertanto, per la risoluzione delle controversie relative allo scioglimento delle nuove unioni, le parti possono giovare di tale strumento di ADR: può quindi parlarsi di **convenzione di negoziazione assistita per lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ex l. 76/2016**

Può al riguardo in linea generale brevemente osservarsi come, una volta raggiunta, secondo il normale *iter* previsto dal d.l. 132/2014, conv., con mod., dalla l. n. 162/2014, la convenzione di negoziazione assistita di scioglimento dell'unione, con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, l'accordo va (a norma del comma 2, art. 6 in parola) trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (si ritiene da individuarsi secondo le norme dettate in tema di scioglimento del matrimonio) il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il proprio nullaosta. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione produce quindi (a norma del seguente comma 3) gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che avrebbero definito la controversia (e quindi lo scioglimento dell'unione) e l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile competente (si ritiene debba al riguardo farsi riferimento all'art. 1, comma 2, l. 76/2016<sup>16</sup>).

Quanto al richiamo all'**art. 12, d.l. 132/2014, conv., con mod., dalla l. n. 162/2014**, basta in questa sede ricordare che si tratta della disciplina della separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Strumento di cui potranno giovare anche le parti delle nuove unioni civili ex l. 76/2016 in materia di scioglimento della stessa.

---

<sup>16</sup> "*Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni*".

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile